

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2198/94 DEL CONSIGLIO**del 9 settembre 1994****che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di movimenti per orologi originari della Malaysia e della Thailandia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1076/94 della Commissione⁽²⁾ ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di movimenti per orologi originari della Malaysia e della Thailandia;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato, agli esportatori notoriamente interessati, l'intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di movimenti per orologi originari della Malaysia e della Thailandia istituito con il regolamento (CE) n. 1076/94 è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 settembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽²⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 3.